

TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO

MEMORIA DIFENSIVA

GL. DOTTESSA GARCEA - R.G. 15120/2015

Udienza del 20.04.2016

Per il sig. **Giuseppe CAPRIULO** (C.F. MSNPRI143R07A345S), nato a Barletta il 09.07.1956 e residente in Bari-Santo Spirito, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce al ricorso per d.i. (n. 2619/2015 Trib. Bari), dall' **Avv. Fabio Cardanobile** (C.F. CRDFBA81S05A662B), presso lo Studio Legale del quale, in Bari, alla Via Lucera, n. 4 (Palazzo Salandra), è elettivamente domiciliato, e con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni sull'indirizzo p.e.c. cardanobile.fabio@avvocatibari.legalmail.it o sul n. di fax 080.2143145,

- opposto -

contro

Il Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Carlucci (C.F. CRLCST66L57L049N),

- opponente -

*

Con ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c., il sig. Giuseppe Capriulo adiva l'Illmo Tribunale di Bari al fine di ottenere l'ingiunzione nei confronti del Comune di Modugno al pagamento, senza dilazione, della somma di € 16.361,58 al lordo delle ritenute di legge, dovuta a titolo di ferie spettanti e non godute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singolo credito sino all'effettivo soddisfo, nonché spese, diritti ed onorari della presente procedura.

Il G.U. Dott. Luca Ariola, con decreto ing. n. 2619/2015, accoglieva il ricorso ed ingiungeva al Comune di Modugno il pagamento della detta somma di euro 16.361,58, ai sensi e per gli effetti degli artt. 633 ss. c.p.c. (**all. 1**).

In data 22.02.2016 l'Avvocatura del Comune di Modugno notificava ricorso in opposizione a d.i., chiedendo la revoca del decreto e, in via subordinata,

di accertare e dichiarare come dovuta la minor somma riconosciuta in corso di causa.

Con il presente atto **si costituisce il sig. Giuseppe Capriulo**, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, impugnando e contestando integralmente il contenuto dell'avversa opposizione a decreto ingiuntivo poiché totalmente infondata, sia in fatto che in diritto, per i motivi che di seguito si espongono.

1. SULLA FONDATEZZA DEL CREDITO RELATIVO ALLE FERIE MATURATE E NON GODUTE – MATURAZIONE DELLE FERIE NEL PERIODO ANTECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 135 DEL 07.08.2012 – MANCATA FRUIZIONE DELLE FERIE PER MOTIVI DI SERVIZIO – DINIEGO PROVENIENTE DALL'AMMINISTRAZIONE.

In via preliminare, giova evidenziare che parte opponente non contesta la quantificazione delle giornate di ferie non godute (e per le quali è stata chiesta la corrispondente monetizzazione): conseguentemente deve ritenersi ormai dato acquisito, d'altronde riconosciuto confessorialmente anche *per tabulas* nella documentazione esibita nel ric. per d.i., che le giornate di ferie maturate complessivamente dal ricorrente sono pari n. 104, di cui n. 68 giornate maturate nella qualifica di Dirigente (dal 23.7.2007 fino al 31.07.2011), e n. 36 giornate nella qualifica di funzionario istruttore direttivo.

Ciò posto, controparte contesta la fondatezza del credito rivendicato dal Sig. Capriulo sul presupposto che, ai sensi del D.L. 95/2012, conv. in L. 135/2012, le ferie maturate e non godute non sarebbero monetizzabili.

La tesi è macroscopicamente infondata, per un diverso ordine di ragioni.

Il divieto di monetizzazione delle ferie non è infatti assoluto atteso che, come chiarito con la **Circ. della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 32937 del 6 agosto 2012 – Dip. Funz. Pubblica (all. 2)**, ribadito nella **Circ. n. 40033 dell'08 ottobre 2012 (doc. 8) – "la preclusione alla monetizzazione non riguarda i rapporti già cessati prima dell'entrata in**

vigore dell'art. 5 in esame, le situazioni in cui le giornate di ferie sono state maturate prima dell'entrata in vigore della predetta disposizione e ne risulti incompatibile la fruizione a causa della ridotta durata del rapporto o a causa della situazione di sospensione del rapporto cui segua la sua cessazione".

Cosicché, con riferimento alle ferie **maturate prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 95 del 2012, è consentita la monetizzazione, tanto più lì dove, come nella specie, vi sia stato un rinvio della fruizione delle ferie disposto dall'Amministrazione.**

La *ratio* di tale interpretazione è evidente: lì dove il dipendente abbia *chiesto* di fruire delle ferie e tuttavia abbia ricevuto il *diniego* da parte dell'Amministrazione per esigenze di servizio della stessa Amministrazione, non può farsi ricadere sul dipendente la responsabilità della mancata fruizione delle ferie.

Per tale ragione, ove il rapporto cessi ed il dipendente non abbia potuto godere del periodo di ferie per cause inerenti all'organizzazione dell'Amministrazione, egli ha diritto ad ottenere la cd. "monetizzazione delle ferie":

Proprio sulla base di tali premesse, le su citate Circ. 32937 e 40033 del 2012 della Pres. Cons. dei Min. hanno chiarito che, fermo restando che "*le esigenze di servizio che, in base al C.C.N.L., possono giustificare il rinvio temporaneo debbono risultare da atto formale con data certa*" in ogni caso "*la monetizzazione è consentita... in caso di cessazione del rapporto ove il rinvio della fruizione sia avvenuto legittimamente per esigenze di servizio*".

Orbene, nel caso di specie, il sig. Capriulo ha maturato le proprie ferie, oggetto della richiesta di monetizzazione, in periodi **antecedenti rispetto all'entrata in vigore della disposizione di legge richiamata (2012)**: esse infatti si riferiscono al periodo che va dal 2007 al 2011, come si evince dallo stesso provvedimento di liquidazione parziale delle ferie predisposto dal Comune opponente, n. 499 del 16.6.2014 (**all. 3**):

Segnatamente, l'odierno deducente è cessato dalla qualifica dirigenziale il 31.07.2011, e quindi molto prima dell'entrata in vigore dell'intervento

legislativo volto ad escludere la monetizzazione delle ferie non godute.

Tale circostanza rende dunque pacificamente fondato il credito relativo ai 68 giorni di ferie maturati in qualità di dirigente, per l'importo lordo di euro 10.712,28.

Allo stesso modo, anche le ferie maturate in qualità di funzionario istruttore direttivo, pari a 36 giorni, attengono al periodo 2005-2011 (cfr. atto del Comune all. 3), sì che anch'esse si riferiscono al periodo antecedente all'entrata in vigore della legge del 2012.

Se ciò già vale a fondare dunque il credito del Capriulo per la pacifica irretroattività della L. 135/2012 (inapplicabile *ratione temporis* alle ferie maturate prima della sua entrata in vigore, cfr. Circ. Pres. Cons. Ministri 32937/2012 cit.), il diritto del Capriulo ad ottenere la monetizzazione sussisterebbe anche lì dove si volesse applicare la L. 135/2012.

Ed infatti, esattamente come previsto dalle richiamate Circ. della Pres. del Consiglio dei Ministri 32937/2012 e 40033/2012, nella specie ricorrono anche gli altri "requisiti" perché possa farsi luogo alla monetizzazione pur – in tesi – sotto la vigenza della nuova disciplina:

- a) la richiesta formulata dal dipendente di fruizione delle ferie; nella specie il dipendente ha ripetutamente chiesto di fruire delle ferie;
- b) il diniego formulato dall'Amministrazione per ragioni di servizio, risultante da atti formali aventi data certa.

Ed infatti, a fronte della prima richiesta di fruizione depositata dal Capriulo, il Direttore generale del Comune di Modugno, con atto a firma del n. 26531 del 18.5.2010 (all. 4), disponeva un primo rinvio del godimento delle ferie per ragioni di servizio.

A tale provvedimento, il sig. Capriulo faceva seguire ulteriore richiesta di piano ferie (cfr. nota del 26.05.2010, all. 5) che il Direttore generale del Comune accoglieva solo in parte disponendo un ulteriore rinvio a data da destinarsi per esigenze di servizio per la parte residua delle ferie (cfr. nota prot. n. 29624 del 01.06.2010, all. 6).

A fronte della ancora ulteriore richiesta del Capriulo di fruizione delle ferie,

il Comune, con provvedimento del 20.06.2012 (**all. 7**), e dunque sempre anteriormente rispetto all'entrata in vigore del D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito in L. 7.8.2012, n. 135, disponeva l'ennesimo rinvio della fruizione delle ferie, per esigenze di servizio.

A nulla sono servite persino le ulteriori diffide che il deducente si è visto costretto a formulare per rivendicare il proprio legittimo diritto alla fruizione delle ferie o, in alternativa alla liquidazione della corrispondente indennità sostitutiva: cfr. note prot. n. 48756 del 06.10.2011 e prot. n. 57648 del 02.11.2011 (**altri 9 e 10**)

A fronte di tanto, dunque, appare risibile l'avversa prospettazione, lì dove mira a prospettare che la mancata fruizione delle ferie sarebbe dipesa dalla condotta del dipendente, piuttosto che dagli espressi dinieghi formulati dall'Amministrazione per esigenze di servizio.

*

Peraltro, ed al fine di evidenziare la totale infondatezza dell'avversa tesi, giova rilevare quanto segue.

Il Comune di Modugno cade in evidente errore e contraddizione lì dove, per un verso, riconosce la legittimità dell'avvenuta monetizzazione delle ferie relative maturate dal Capriulo nel 2012 (per il quale l'Amministrazione ha infatti corrisposto l'indennità sost. delle ferie), e tuttavia, per altro verso, continua tutt'oggi a negare la corresponsione della predetta indennità per le ferie maturate negli anni precedenti (2007-2011).

Il Comune afferma di aver provveduto a monetizzare le ferie relative al 2012 poiché, relativamente a tale periodo, il Capriulo sarebbe stato in effetti impossibilitato a fruirne per effetto del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio.

Cosicché – argomenta ancora controparte – poiché detta impossibilità non sussisterebbe invece per gli anni precedenti, non ricorrerebbero i presupposti per la monetizzazione delle ferie maturate per tale precedente periodo.

La tesi del Comune è palesemente contraddittoria, oltre che smentita per

tabulas.

Una volta infatti accolto il principio, che il Comune dunque recepisce dalle Circ. 40033/2012 e 32937/2012, secondo cui le ferie possono essere monetizzate lì dove la relativa mancata fruizione non sia imputabile al dipendente, l'applicazione di esso conduce inevitabilmente al riconoscimento del diritto del Capriulo alla monetizzazione anche per le ferie maturate nel periodo antecedente al 2012.

Ed infatti, così come previsto dalle predette Circ. e come riconosce la stessa Amministrazione datrice di lavoro, il divieto di monetizzazione non si applica in tutte le ipotesi in cui il dipendente non abbia potuto fruire delle ferie a causa "dell'assenza dal servizio nel periodo antecedente la cessazione dal rapporto di lavoro".

Nella specie ricorre proprio tale ipotesi (**all. 8**): il Capriulo, infatti, è stato sospeso dal servizio dal 30.11.2012 sino al 30.08.2013, allorquando il rapporto è cessato.

A fronte dunque della continuativa assenza dal servizio (per la sospensione disposta dal Comune) per tutto il periodo antecedente alla cessazione del rapporto di lavoro, il Sig. Capriulo non aveva alcuna possibilità di fruire delle ferie già maturate.

Considerato che – come evidenziato –prima di tale sospensione il Capriulo aveva già più volte chiesto di fruire della ferie, incontrando tuttavia il diniego da parte dell'Amministrazione, come può seriamente sostenersi che nella specie la mancata fruizione delle ferie sarebbe ascrivibile a fatto e/o ad inerzia del dipendente ?

Tutte tali circostanze evidenziano dunque la totale infondatezza e la contraddittorietà della tesi sostenuta dall'Amministrazione e confermano la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento, in favore del Capriulo, dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute dal dipendente, per fatto e colpa dell'Amministrazione datrice di lavoro.

Solo per completezza, ma sul punto si fa riserva di ulteriormente dedurre,

v'è che anche la giurisprudenza ha confermato che le disposizioni di cui alla L. 135/2012 devono essere "interpretati secondo la consolidata giurisprudenza, che assicura piena tutela del diritto alle ferie, sia pure per equivalente, tutte le volte che, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il mancato godimento delle stesse sia dipeso da motivi non imputabili al lavoratore. Alla luce delle esposte considerazioni la Sezione reputa, pertanto – concordando con l'opinamento espresso dagli indicati Uffici – che, dall'ambito di applicazione del divieto di cui al comma 8 dell'art. 5 d.l. n. 95/2012, sono da escludere le ipotesi in cui ...la mancata fruizione delle ferie non è imputabile ... alla volontà del dipendente" (Corte Conti, Sez. Giur. Controllo Valle d'Aosta, delib. 12.11.2013).

In definitiva, dunque, la L. 135/2012 certamente **non opera retroattivamente** e giammai dunque può essere nella specie travolgere il il periodo delle ferie maturato antecedentemente rispetto alla sua entrata in vigore (cfr. **Circ. 8.10.2012 che la Presid. Cons. Ministri ha inviato all'ANCI proprio al fine di regolamentare la disciplina dei dipendenti comunali**).

In secondo luogo, quand'anche detta disciplina fosse ritenuta applicabile retroattivamente, nella specie sussistono tutti i presupposti di fatto e di diritto perché – secondo quanto chiarito ancora dalle predette Circolari della Pres. Cons. Ministri – il divieto di monetizzazione delle ferie non trovi applicazione.

Si insiste dunque nella conferma del dec. ingiuntivo opposto, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.

2. IN VIA SUBORDINATA: DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO – ART. 36 COST., DIRITTO ALLA FRUIZIONE DELLE FERIE ED AL CORRELATIVO RISARCIMENTO DEL DANNO IN CASO DI MANCATA FRUIZIONE.

Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che nella specie non ricorrano i presupposti per il riconoscimento della indennità sostitutiva delle ferie, ma ciò in evidente contrasto con i consolidati principi costituzionali e

comunitari (il diritto all'indenn. sost. ferie è garantito dall'art. 36, co. 3, Cost., e dall'ordinamento comunitario, Direttiva CE 2003/88, art. 7; C.G.C.E. 2009 2 2012), il Capriulo avrebbe in ogni caso diritto a vedersi riconoscere il trattamento economico per il mancato godimento delle ferie

Posto, infatti, che il diritto alle ferie è irrinunciabile, tanto da trovare appunto tutela sia nella carta costituzionale, sia nelle disposizioni sovranazionali, è evidente che la condotta tenuta dall'Amministrazione comunale – che ha impedito il godimento di tale diritto – non può negativamente incidere sulla posizione soggettiva del dipendente.

La corresponsione di una somma di denaro equivalente al periodo di ferie maturato e non goduto deriva dal principio dell'effettività della prestazione di lavoro. Il carattere indisponibile del diritto alle ferie non esclude infatti l'obbligo del datore di lavoro, anche pubblico, di corrispondere un compenso sostitutivo per le prestazioni effettivamente rese dal dipendente malgrado il divieto, ma semmai rafforza tale conclusione.

Sarebbe infatti illogico far derivare dalla violazione dell'art. 36 della Costituzione, da parte della P.A., il venir meno del diritto del dipendente al trattamento che egli avrebbe dovuto percepire ove la P.A. avesse rispettato i precetti costituzionali: così argomentando l'illecito della P.A. gioverebbe alla P.A. stessa.

Non è d'altronde casuale che anche la **Corte costituzionale**, con la recente **sentenza n. 286/2013**, abbia ribadito "la sopravvivenza delle regole generali che impongono la liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie all'atto della cessazione del rapporto tutte le volte che il mancato godimento di esse sia dipeso da causa non imputabile al lavoratore".

Per tale ragione, il diritto al riconoscimento di un trattamento economico comunque corrispondente alle ferie maturate e non godute riviene – se non dalle considerazioni espresse nel precedente paragrafo – dal generale dovere del *neminem laedere*, trovando cioè la sua fonte nell'obbligo di risarcire il danno sofferto dal dipendente per il mancato godimento di un proprio irrinunciabile diritto.

Sul punto, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che il riconoscimento di una somma, in favore del dipendente, per effetto della mancata fruizione del periodo di ferie assolve ad una funzione anche **risarcitoria**: *“per il solo fatto che in concreto le ferie non siano effettivamente fruiti, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore la relativa indennità sostitutiva, la cui funzione è quella di compensare il danno costituito dalla perdita del bene al cui soddisfacimento è destinato l'istituto delle ferie”* (Cass. 04.07.2013 n. 16735).

Tali conclusioni costituiscono il naturale corollario del principio di intangibilità del diritto al godimento delle ferie, la cui *ratio* risiede nella necessità di assicurare al dipendente un congruo periodo di riposo per il recupero delle energie psico-fisiche usurate dal servizio, oltre che del tempo da dedicare alle diverse attività, familiari e sociali, che concorrono alla conservazione ed allo sviluppo della sua personalità (C. Cost. 22.05.2001, n. 158; Cass. 12.11.2001, n. 14020; Cons. Stato, 24.02.2009, n. 1084).

Conseguentemente, il diniego che nella specie ha opposto il Comune di Modugno alla fruizione delle ferie (*recte*: i rinvii *sine die* disposti, che hanno precluso il godimento delle ferie) ha leso il diritto dell'odierno deducente obbligandolo a rinunciare al necessario riposo.

Per tal via, sussiste – in ogni caso – un grave vulnus inflitto al Capriulo, che va necessariamente risarcito (Cass. Civ., 11.05.2011, n. 10341).

Si insiste dunque affinché, tenuto conto di tutte tali circostanze, il Comune sia comunque condannato a corrispondere le somme riportate nel dec. ing. a titolo risarcitorio, ovvero nella misura maggiore o inferiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione *a die calamitatis*.

3. SULLA PROVVISORIA ESECUTIVITA' DEL DECRETO INGIUNTIVO.

Le considerazioni poc'anzi esposte consentono di accertare, già *prima facie*, la conclamata infondatezza e pretestuosità delle avverse eccezioni, peraltro non fondate su prova scritta.

I motivi di opposizione si fondano infatti su deduzioni di diritto

clamorosamente infondate, e già smentite anche dalle Circolari provenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre che dalla cit. giurisprudenza. Nel caso in esame ricorrono dunque pacificamente gli estremi per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo non è fondata su prova scritta e si rivela comunque destituita di ogni fondamento, se non anche temeraria.

*

Tutto quanto innanzi premesso, il sig. Capriulo Giuseppe, *ut supra* rappresentato e domiciliato, insiste affinché questo Illmo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) *preliminarmente*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648, primo comma, c.p.c, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione, già prima facie infondata, non è neppure fondata su prova scritta;

2) *nel merito*, RIGETTARE le domande formulate nelle conclusioni dell'opposizione a decreto ingiuntivo presentata dal Comune di Modugno, compresa la richiesta di CTU in quanto totalmente infondate, in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte nella narrativa che precede e

3) per l'effetto CONFERMARE integralmente il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bari, n. 2619/2015, con conseguente CONDANNA del Comune di Modugno, in persona del sindaco pro-tempore, all'integrale pagamento, in favore del sig. Capriulo Giuseppe, del complessivo importo di € **16.361,58** o a quello diverso stabilito dal Tribunale, per le causali esposte nella narrativa che precede, da maggiorarsi di rivalutazione ed interessi come per legge, oltre che delle spese e dei compensi liquidati nella procedura monitoria.

Vinte le spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.

In via istruttoria, si allegano atti e documenti come da separato indice.

Ci si oppone alla ammissione di C.t.u., che è palesemente inutile a fronte del non contestato (ed anzi riconosciuto) dato relativo ai giorni di ferie che il ricorrente ha maturato.

Come già più innanzi ricordato, l'Amministrazione opponente non contesta la quantificazione delle giornate di ferie non godute, cosicché è ormai dato acquisito al processo che le giornate di ferie maturate complessivamente dal ricorrente sono pari n. 104, di cui n. 68 giornate maturate nella qualifica di Dirigente (dal 23.7.2007 fino al 31.07.2011), e n. 36 giornate nella qualifica di funzionario istruttore direttivo.

La circostanza è d'altronde riconosciuta confessorialmente anche *per tabulas* nella documentazione esibita, doc. 3, provvedimento del 16.06.2014, lì dove il Comune riconosce la maturazione, da parte del Capriulo, dei predetti giorni di ferie.

Ciò posto, e stante dunque la corretta quantificazione delle giornate di ferie, è palesemente pretestuosa la richiesta di C.T.U. contabile finalizzata a quantificare una somma diversa eventualmente dovuta.

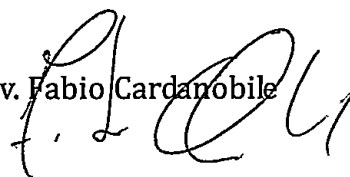
La quantificazione delle somme dovute riviene da **un semplice calcolo aritmetico**, già operato nel ricorso per d.i. e parimenti non contestato da controparte.

Disponendo infatti delle buste paga del ricorrente (versate in atti), si conosce la retribuzione giornaliera del Capriulo: conseguentemente, è sufficiente moltiplicare detta retribuzione giornaliera per il numero dei giorni effettivamente maturati.

Conseguentemente, la C.t.u. è palesemente inutile e ci si oppone sin d'ora fermamente a che essa sia ammessa.

Salvezze illimitate.

Bari, 5 aprile 2016

Avv. Fabio Cardanobile


TRIBUNALE DI BARI

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

*all'avvocatura
all'Studio
Al Vice-Sindaco
Al Segretario
Al Resp. Sem 6
Al Sem 1
14/06/2018*

Per il Sig. **CAPRIULO GIUSEPPE** nato a Barletta il 9.07.1956 (C.F. CPRGPP56L09A669I), rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. **Fabio Cardanobile** (C.F. CRDPTR46A12A662T) il quale dichiara, ai sensi della L. 263/05, di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, comma 3, 134, comma 3 e 176, comma 2 c.p.c all'indirizzo di posta elettronica cardanobile.fabio@avvocatibari.legalmail.it e sul n. fax 080.2143145, elettivamente domiciliato in Bari alla Via Lucera n. 4, presso lo Studio del predetto difensore

CONTRO

Il Comune di Modugno, in persona del sindaco *pro-tempore*, con sede in Modugno (Ba) alla Piazza del Popolo n. 16, C.F. 80017070725,

PREMESSO CHE

- 1) L'istante è stato assunto alle dipendenze del Comune di Modugno, con qualifica di-Istruttore Direttivo Tecnico, sin dal 01.12.1994.
- 2) Con Decreto del Sindaco del 23.07.2007 (all. 1), il Capriulo assumeva l'incarico di Dirigente del II Settore Urbanistica e Gestione del Territorio - Attività produttive - Ambiente. Per l'effetto, il Comune disponeva l'aspettativa del ricorrente nel pregresso ruolo di Istruttore Direttivo, sino alla scadenza dell'incarico dirigenziale, ossia sino al 22.07.2009 (all. 2).
- 3) L'incarico dirigenziale veniva poi ulteriormente prorogato dal 22.07.2009 sino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco (all. 3) e poi ancora, senza soluzione di continuità, ulteriormente prorogato sino al 31.07.2011 (all. 4).
- 4) A seguito di nota del Direttore Generale relativa alla effettuazione delle ferie pregresse, il ricorrente, rilevata dall'Ufficio Personale, la situazione ferie non fruite al 15.04.2010 (all. 5), con nota del 12.05.2010 (all. 6) comunicava al Direttore Generale la propria intenzione di fruire delle ferie non godute nella misura di 148 giorni.
- 5) Con successiva nota del 18.05.2010, il Direttore Generale autorizzava la fruizione, nei mesi di luglio e agosto 2010, dei soli seguenti periodi:
5 giorni di ferie, maturati nell'anno 2007;



TRIBUNALE DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Per il Sig. **CAPRIULO GIUSEPPE** nato a Barletta il 9.07.1956 (C.F. CPRGPP56L09A669I), rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. **Fabio Cardanobile** (C.F. CRDPTR46A12A662T) il quale dichiara, ai sensi della L. 263/05, di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, comma 3, 134, comma 3 e 176, comma 2 c.p.c all'indirizzo di posta elettronica cardanobile.fabio@avvocatibari.legalmail.it e sul n. [fax 080.2143145](tel:080.2143145), elettivamente domiciliato in Bari alla Via Lucera n. 4, presso lo Studio del predetto difensore

CONTRO

Il **Comune di Modugno**, in persona del sindaco *pro-tempore*, con sede in Modugno (Ba) alla Piazza del Popolo n. 16, C.F. 80017070725,

PREMESSO CHE

- 1) L'istante è stato assunto alle dipendenze del Comune di Modugno, con qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico, sin dal 01.12.1994.
- 2) Con Decreto del Sindaco del 23.07.2007 (all. 1), il Capriulo assumeva l'incarico di Dirigente del II Settore Urbanistica e Gestione del Territorio - Attività produttive - Ambiente. Per l'effetto, il Comune disponeva l'aspettativa del ricorrente nel pregresso ruolo di Istruttore Direttivo, sino alla scadenza dell'incarico dirigenziale, ossia sino al 22.07.2009 (all. 2).
- 3) L'incarico dirigenziale veniva poi ulteriormente prorogato dal 22.07.2009 sino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco (all. 3) e poi ancora, senza soluzione di continuità, ulteriormente prorogato sino al 31.07.2011 (all. 4).
- 4) A seguito di nota del Direttore Generale relativa alla effettuazione delle ferie pregresse, il ricorrente, rilevata dall'Ufficio Personale, la situazione ferie non fruite al 15.04.2010 (all. 5), con nota del 12.05.2010 (all. 6) comunicava al Direttore Generale la propria intenzione di fruire delle ferie non godute nella misura di 148 giorni.
- 5) Con successiva nota del 18.05.2010, il Direttore Generale autorizzava la fruizione, nei mesi di luglio e agosto 2010, dei soli seguenti periodi:

- 5 giorni di ferie, maturati nell'anno 2007;



- di 28 giorni di ferie, maturati all'anno 2008;
 - di n. 7 giorni di ferie relativi all'anno 2009 (all. 7).
- 6) Con nota del 26.05.2010 il ricorrente presentava il proprio piano ferie relativo alle ferie la cui fruizione era stata autorizzata dal Direttore generale (all. 8).
- 7) Con nota del 03.06.2010, per motivate esigenze di servizio, il Direttore generale autorizzava la fruizione di sole 4 giornate di ferie relative all'anno 2007, già richieste, e rinviava "a data da destinarsi" la fruizione delle rimanenti ferie relative agli anni 2008 e 2009 (all. 9).
- 8) Con nota del 06.10.2011, il ricorrente, essendo cessato l'incarico dirigenziale alla data del 31.07.2011, chiedeva la liquidazione delle spettanze relative alle ferie non fruiti (all. 10).
- 9) Con nota del 22.11.2011 il ricorrente diffidava l'Amministrazione resistente al pagamento delle somme dovute per le ferie non godute (all. 11).
- 10) Peraltro, tornato nella qualifica di Istruttore Direttivo, il ricorrente tentava di fruire delle ferie arretrate, formulando a tal fine apposita istanza in data 20.06.2012 (all. 13) e chiedendo segnatamente di fruire delle ferie il 09.07.2012 e nel periodo dal 30.07.2012 al 31.08.2012, attingendo cioè dalle ferie precedentemente maturate n. 18 giorni di "FERIE ANNO 2006" e n. 7 giorni di "FERIE ANNO 2010".
- 11) A tale richiesta, faceva seguito il provvedimento del Dirigente che autorizzava la fruizione delle ferie, limitatamente ad un più ristretto periodo (all. 12: "visto, si autorizza il 09/07 e il periodo dal 13/08 al 31/08/2012, si rinvia per esigenze di servizio il resto").
- 12) Vero è, peraltro, che, per esigenze operative dell'ufficio (all. 13), il periodo di ferie concesso al ricorrente veniva ulteriormente ridotto: veniva infatti anticipato il rientro in servizio alla data del 28.08.2012.
- 13) Cosicché il ricorrente fruiva solo di 16 dei 104 giorni di ferie maturati.
- 14) Dalla Determina n. 499 del 16.06.2014 a firma del Responsabile del Servizio Affari generali - Personale del Comune di Modugno, che liquida solo una parte pari a 29 giorni delle ferie spettanti al sig. Capriulo Giuseppe, si evince pacificamente che il ricorrente ha ancora diritto al pagamento della somma corrispondente a n. 104 giorni di ferie non godute, di cui:



- giorni 69 maturati in qualità di Dirigente;

- giorni 36 maturati in qualità di funzionario (cfr. all. 14).

15) Il rapporto di lavoro fra le parti è stato dapprima sospeso ed poi definitivamente cessato per le dimissioni rassegnate dal ricorrente.

16) A seguito di tanto, il deducente non ha più potuto fruire delle ferie (tanto più – si ribadisce – che egli ne aveva già chiesto la fruizione, incontrando tuttavia il diniego dell'Amministrazione fondato su ragioni organizzative dell'Ufficio).

17) A fronte dunque della maturazione di un numero di giorni di ferie già riconosciuto dalla stessa Amministrazione resistente e pari a complessivi n. 104 giorni (doc. 14), il ricorrente vanta un credito pari a:

- € 10.712,28, per i 68 giorni maturati nella funzione di Dirigente; il debito è certo in quanto riconosciuto dalla stessa Amministrazione ed è agevolmente quantificato mediante il cedolino stipendiale del mese di gennaio 2011 (all. 15), periodo nel quale il Capriulo svolgeva appunto le funzioni di Dirigente presso il Comune di Modugno; in virtù di tale documento, anch'esso proveniente dal debitore, la somma spettante al ricorrente è pari all'importo mensile lordo, pari a € 4.726,45, diviso per 30 e moltiplicata per i 68 giorni di ferie maturati e non fruiti, per un totale, appunto di € 10.712,28;

- € 5.649,30, per i 36 giorni maturati in qualità di funzionario; anche sul punto, il calcolo si effettua senza alcuna difficoltà sulla base della stessa liquidazione effettuata dal Comune: avendo l'Amministrazione liquidato € 4.550,83 per n. 29 giorni di ferie da funzionario, è agevole effettuare il calcolo in relazione a n. 36 giorni e dunque: $€ 4.550,83 : 29 = X : 36$. Si perviene così aritmeticamente e senza alcun margine di errore alla somma di € 5.649,30, corrispondenti dunque al numero di giorni di ferie maturati e non fruiti,

per un totale complessivo dunque pari a € 16.361,58, oltre interessi.

18) Dopo un periodo di sospensione dal lavoro dal 30.11.2012 al 28.08.2013, con nota del 28.08.2013 il Capriulo ha comunicato al Comune di Modugno le proprie dimissioni con effetto dal 31.08.2013 e da tale data egli non è più in servizio presso l'Amministrazione (all. 16).

19) Ad oggi, le descritte spettanze per ferie non fruiti non sono state ancora



corrisposte al ricorrente il quale è quindi titolare di un credito certo (in quanto proviene da servizio effettivamente svolto e riconosciuto dalla stessa Amministrazione debitrice), liquido (in quanto esattamente determinato nel suo ammontare sulla base di un semplice calcolo aritmetico) ed esigibile (stante la prestazione di lavoro svolta sia come Dirigente che come funzionario e la cessazione del rapporto di lavoro).

20) Il credito, peraltro maturato prima dell'entrata in vigore del D.L. 92/2012, è fondato su ampia e mai contestata prova scritta, ex art. 633, comma 1, n. 1 c.p.c., pari ad € 16.361,58.

21) Al credito, derivante da rapporto di lavoro *inter partes*, accedono ex art. 429 cod. proc. civ., gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;

Tanto premesso l'istante, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Bari affinché, ai sensi dell'art. 633 e segg. e 642 c.p.c., voglia ingiungere al **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Modugno, alla piazza del Popolo n. 16, c.f. 90022470737, di **pagare senza dilazione**, in favore del sig. Capriulo Giuseppe, l'importo di € 16.361,58 al lordo delle ritenute di legge, dovuto a titolo di ferie spettanti e non godute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singolo credito sino all'effettivo saldo, ovvero quell'altra somma di giustizia, nonché spese, competenze ed onorari del presente procedimento, in favore dello scrivente difensore che si dichiara anticipatario **autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ex art. 642 c.p.c.** e concedendo il termine di 40 (quaranta) giorni ai soli effetti dell'opposizione.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Decreto del Sindaco comune di Modugno prot. N. 0037065 del 23/07/2007;
- 2) provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0037520 del 25/07/2007;
- 3) Decreto del Sindaco del comune di Modugno prot. n. 40277 del 22/07/2009;
- 4) Decreto sindaco comune di Modugno prot. n. 27870 del 03/06/2011;
- 5) situazione ferie non fruite al 15/04/2010;
- 6) nota del ricorrente prot. n. 25374 del 12/05/2010;
- 7) nota prot. n. 26531 del 18.05.2010 a firma del Direttore generale del comune di Modugno;
- 8) nota prot. n. 28507 del 26.05.2010 a firma del ricorrente;
- 9) nota prot. n. 29624 del 1.06.2010 del Direttore generale del comune di Modugno;



- 10) nota prot..n. 48756 dl 6.10.2011 del ricorrente;
- 11) nota prot. n. 57648 del 22.11.2011 del ricorrente;
- 12) prot. 29453 del 20/06/2012 del ricorrente;
- 13) nota del ricorrente prot. n. 0040242 del 28/08/2012;
- 14) determina n. 499/2014 Responsabile Servizio Affari generali-Personale
Comune Modugno;
- 15) cedolino mese di gennaio 2011;
- 16) nota p.e.c. del ricorrente del 28.08.2013.

Ai fini del versamento del c.u., si dichiara che il valore della presente domanda
monitoria è pari ad € 16.361,58.

Bari, 26 ottobre 2015

. Avv. Fabio Cardanobile



M A N D A T O

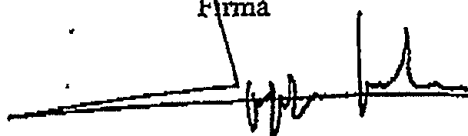
Il sottoscritto prof. **CAPRIULO Giuseppe** nato a Barletta il 09.07.1956 e residente in Bari – Santo Spirito, alla via Capitano Pansini n. 5, delega e conferisce mandato all'**Avv. Fabio Cardanobile** nel procedimento di cui al suesteso atto ed in ogni suo grado di opposizione e/o impugnazione, conferendogli le più ampie facoltà e i più lati poteri, ivi compresi quelli di chiamare in causa terzi a qualsivoglia titolo, validamente transigere, rinunciare e conciliare e quietanzare in suo nome e conto, spiccare atti di precetto, e richiedere pignoramenti e sequestri anche presso terzi, autorizzandolo altresì a farsi sostituire.

Lo autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

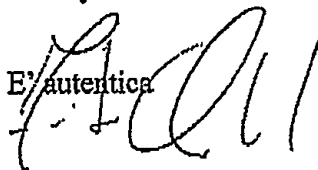
Elegge domicilio in Bari, alla Via Lucera, n. 4 (Palazzo Salandra).

Bari, 9 ottobre 2015

Firma



E' autentica



- SEZIONE LAVORO -

TRIBUNALE DI BARI
Copia Conferma in Originale
12/8/2018
Bari,
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
PES. 1000 5710 RES



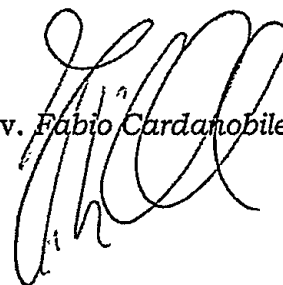
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto Avvocato **Fabio Cardanobile**, in qualità di difensore del sig. **Capriulo Giuseppe** attesto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 *bis*, comma 9 *bis* e 16 *undecies*, comma 1, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n. 90 del 24/6/2014 e successive modificazioni, che le suestese copie analogiche del ricorso per decreto ingiuntivo n.R.G.12795/2015 unitamente alla procura ad litem e del pedissequo decreto ingiuntivo n. 2619/2015 del 12.11.2015 emesso dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, Dott. Ariola, sono copie estratte dal fascicolo informatico R.G. n. 12795/2015 del Tribunale di Bari, Sezione lavoro e sono conformi alle corrispondenti copie informatiche ivi contenute.

Con esclusione della presente pagina, il ricorso consta di n.ro 5 pagine, il mandato di n. 1 pagina ed il decreto ingiuntivo di n. 1 pagina.

Bari, 12.06.2018

avv. Fabio Cardanobile



TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE LAVORO

IL FUNZIONARIO

Visto il decreto di esecutorietà definitivo

Emesso dal Giudice il 21/5/2018 si appone

La formula esecutiva

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque

Spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi

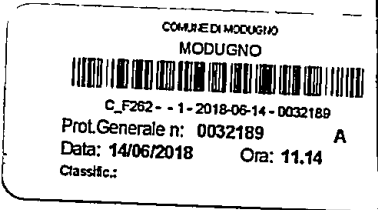
assistenza, e a tutti gli ufficiali di forza pubblica di concorrervi, quando ne siano

legalmente richiesti

Bari.....

12/6/2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Mariano FERRARESE)



Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Mittente: "Per conto di: cardanobile.fabio@avvocatibari.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Data: 12/06/2018 19:31
A: COMUNE DI MODUGNO <affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 12/06/2018 alle ore 19:31:27 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" è stato inviato da "cardanobile.fabio@avvocatibari.legalmail.it" indirizzato a: affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 78B76826.0255FD2D.F50D69B4.0F429696.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 12/06/2018 at 19:31:27 (+0200) the message "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" was sent by "cardanobile.fabio@avvocatibari.legalmail.it" and addressed to: affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
The original message is attached.

Message ID: 78B76826.0255FD2D.F50D69B4.0F429696.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —

Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Mittente: cardanobile.fabio@avvocatibari.legalmail.it
Data: 12/06/2018 19:31
A: COMUNE DI MODUGNO <affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>

CAPRIULO GIUSEPPE/COMUNE DI MODUGNO

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge 21.1.1994 n.53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica.

La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m.

Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

- 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
- 2) accedere ad uno dei seguenti siti pubblici che consentono la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente:
Consiglio Nazionale del Notariato:<http://vol.ca.notariato.it>
- 3) seguire le istruzioni presenti sul sito per la verifica della firma digitale e la consultazione del documento firmato.

Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale:

<http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitale>

— Allegati: —

postacert.eml	4,4 MB
DECRETO INGIUNTIVO 2619 DEL 2015 MUNITO DI FORMULA ESECUTIVA.pdf	3,2 MB
dati-cert.xml	953 bytes